COMUNE DI VADO LIGURE
Provincia di Savona

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI

Prot. 2019/P/0006436

Vado Ligure, 20.03.2019

Spett. le
ITALIA NOSTRA – Sez. Savona
Via Famagosta, 4
SAVONA

Oggetto: Segnalazione intervento illecito sulla spiaggia di Vado Ligure - Riscontro

In riferimento alla segnalazione di intervento illecito sulla spiaggia di Vado Ligure del 29 gennaio u.s. pervenuta a protocollo in data 30/01/2019, prot. 2196, si comunica che:

- L'intervento oggetto della segnalazione ricade giuridicamente nella definizione di opera pubblica, consistente in lavori eseguiti in regime di somma urgenza ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica e privata incolumità a seguito dell'evento meteorologico iniziato il 28/10/2018, caratterizzato da forti venti di burrasca e mareggiata eccezionale, che ha arrecato danni ingenti alle strutture pubbliche situate sul litorale;
- L'intervento, denominato "Danneggiamenti alla struttura della spiaggia libera attrezzata" (scheda di segnalazione alla Regione Liguria n. 1289), è stato disposto dal RUP con verbale del 7 novembre 2018. In seguito è stata compilata la perizia giustificativa dal tecnico incaricato Ing. Pierfrancesco Russo. Il verbale e la perizia sono stati approvati con determinazione del 5 dicembre 2018, R.G. n. 1499, ai sensi del comma 4 della normativa sopracitata.
- I lavori sono iniziati il 6 dicembre 2018;

Piazza S. Giovanni Battista 5
17047 - VADO LIGURE (SV)
Tel. 019.88.63.50
Fax 019.88.02.14

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it
lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it
www.comune.vado-ligure.sv.it
C.F./P.IVA 00251200093

- Si evidenzia che, in data 15 novembre 2018, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha approvato l'Ordinanza n. 558 del Capo di Dipartimento della Protezione Civile (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20/11/2018) emessa a seguito degli eventi del mese di ottobre 2018, la quale, oltre a dichiarare urgenti, indifferibili e di pubblica utilità gli interventi necessari per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, prevede all'art. 4 che la realizzazione delle attività disciplinate dall'ordinanza stessa possa avvenire in deroga alle vigenti normative, tra cui anche l'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, l'art. 109 del D.Lgs. 152/2006 e "leggi e disposizioni regionali e provinciali".
- Con riferimento specificatamente alla normativa regionale citata nella segnalazione, si rileva che la legge regionale n. 13/1999 prevede all'art. 11 quinquies 1 comma 1 lett. b) la possibilità di realizzare su spiagge e scogliere nuove costruzioni in muratura qualora si tratti di opere pubbliche. La realizzazione dell'intervento di somma urgenza, denominato "Danneggiamenti alla struttura della spiaggia libera attrezzata" di cui ai punti precedenti, ricade appunto nella predetta ipotesi normativa ed è pertanto stato eseguito in conformità alla norma regionale. Per quanto la norma faccia riferimento a nuove costruzione, risulta palese che siano ammissibili anche gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'esistente, in quanto sembrerebbe un paradosso poter realizzare una nuova opera ma non manutenere l'esistente
- Non si può non rilevare che i commi *b bis e b ter*, aggiunti all'art. 11 quinquies 1 comma 1, con la legge regionale n. 29/2018, oltre a non sopprimere quanto previsto dal precedente punto b (che pertanto è ancora vigente e applicabile per quanto concerne le opere pubbliche) inequivocabilmente non si riferiscono alla realizzazione di opere pubbliche: in primo luogo perché queste ultime sono appunto disciplinate dal punto b e secondariamente in quanto le nuove diposizioni prevedono necessità della comunicazione di inizio lavori asseverata, istituto proprio delle opere private;
- Si segnala infine che la normativa citata è entrata in vigore il 01.01.2019 e che pertanto, anche nella subordinata e già denegata ipotesi che la stessa potesse interpretarsi come applicabile anche alle opere pubbliche, in ogni caso, in base al principio "tempus regit actum", non potrebbe riferirsi all'opera in questione, il cui procedimento di realizzazione nonché gli atti inerenti e conseguenti sono stati posti in essere in data precedente al 01.01.2019.

Alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che l'attività del Comune sia stata legittimamente posta in essere e che non ricorra, nel caso in esame, l'ipotesi di riforma in autotutela degli atti

adottati per la realizzazione dell'intervento in questione, né tantomeno la necessità di rimozione delle opere realizzate.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI
Arch. Felice Rocca

Firmato digitalmente da:Felice Rocca
Data:20/03/2019 13:39:21